

Alessandria, 30/09/2019

Al personale docente
p.c. al personale ATA

Oggetto: Divieto di assunzione bevande alcoliche per i docenti

Premesso che:

- L'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 ha individuato tra le attività lavorative ad elevato rischio infortuni di cui all'art. 15 della Legge 30 marzo 2001 n. 125 l'"attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado" (punto 6 dell'allegato 1).
- L'art.41, comma, 4bis del decreto legislativo 19 aprile 2008 ha statuito che: "Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza."
- Nelle more di quanto stabilito dal punto precedente, tuttora disatteso dopo oltre 4 anni, la Giunta Regionale della Regione Piemonte il 22 ottobre 2012 (n. 21-4814) ha adottato l'"Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenze nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis DLgs 81/08 e s.m.i."
- La fase di osservazione, monitoraggio e valutazione del provvedimento di cui al punto precedente della durata di 12 mesi non ha prodotto nessun risultato comunicato dalla Regione Piemonte, inoltre momenti formativi e di confronto sul tema oggetto non sono stati organizzati come previsto dal medesimo provvedimento.
- L'art. 6, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 prevede: "Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti."

Pertanto con la presente la informiamo che, come previsto, il suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei lavoratori, comunicato al Medico Competente, che possono essere sottoposti ai controlli sanitari specifici volti ad accertare l'assenza di condizioni di alcool-dipendenza. Si sottolinea inoltre il divieto assoluto di somministrazione e di assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro, si precisa che il tasso alcoolico dei lavoratori in oggetto dovrà essere pari a 0,0 (zero/virgola/zero), a differenza della guida di autovetture da parte di conducenti privi di limitazioni ove è ammesso un tasso di alcool fino a 0,5 (zero/virgola/zero). Quindi per ottenere tale risultato sarà opportuno astenersi dall'assunzione bevande alcoliche anche prima di entrare in servizio, compresa la pausa pranzo nel caso di attività pomeridiane.

Si precisa che il riscontro di livelli elevati di alcol può comportare l'allontanamento dalla mansione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall'indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/93